

Legge 21-11-2000, n. 342 – ART 63 – Autoveicoli storici

Art. 63. - (Tasse automobilistiche per particolari categorie di veicoli)

- 1) Sono esentati dal pagamento delle tasse automobilistiche i veicoli ed i motoveicoli, esclusi quelli adibiti ad uso professionale, a decorrere dall'anno in cui si compie il trentesimo anno dalla loro costruzione. Salvo prova contraria, i veicoli di cui al primo periodo si considerano costruiti nell'anno di prima immatricolazione in Italia o in altro Stato
- 2) [L'esenzione di cui al comma 1 è altresì estesa agli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico per i quali il termine è ridotto a venti anni. Si considerano veicoli di particolare interesse storico e collezionistico:
 - a) i veicoli costruiti specificamente per le competizioni;
 - b) i veicoli costruiti a scopo di ricerca tecnica o estetica, anche in vista di partecipazione ad esposizioni o mostre;
 - c) i veicoli i quali, pur non appartenendo alle categorie di cui alle lettere a) e b), rivestano un particolare interesse storico o collezionistico in ragione del loro rilievo industriale, sportivo, estetico o di costume] ¹
 - 3) [I veicoli indicati al comma 2 sono individuati, con propria determinazione, dall'ASI e, per i motoveicoli, anche dalla FMI. Tale determinazione è aggiornata annualmente] ²
 - 4) I veicoli di cui al comma 1 sono assoggettati, in caso di utilizzazione sulla pubblica strada, ad una tassa di circolazione forfettaria annua di lire 50.000 per gli autoveicoli e di lire 20.000 per i motoveicoli. Per la liquidazione, la riscossione e l'accertamento della predetta tassa, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni che disciplinano la tassa automobilistica, di cui al testo unico delle leggi sulle tasse automobilistiche, approvato con [decreto del Presidente della Repubblica 5 febbraio 1953, n. 39](#), e successive modificazioni. Per i predetti veicoli l'imposta provinciale di trascrizione è fissata in lire 100.000 per gli autoveicoli ed in lire 50.000 per i motoveicoli ³

¹ Comma abrogato dalla lettera b) del comma 666 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

² Comma abrogato dalla lettera b) del comma 666 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.

³ Comma così modificato dalla lettera c) del comma 666 dell'art. 1, L. 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2015.